

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
La Corte di Appello di Firenze  
Sezione II civile

così composta:

Ludovico Delle Vergini	Presidente rel.est.
Fabrizio Nicoletti	Consigliere
Nicola Mario Condemi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta a ruolo il 2.11.2023  
al n. 2148 del Ruolo Affari Civili Contenziosi  
dell'anno 2023

avente ad oggetto: **Reclamo ex artt. 51 e 52, nonché  
ex art. 47, comma 5, CCII**

**promossa da:**

corrente in Viareggio,  
elettivamente domiciliata in Firenze, presso e nello  
studio

rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Iacomini,  
Paolo Lenci, Massimiliano Ratti e Noemi Graceffo del Foro  
di Lucca, come da mandato allegato all'atto di reclamo,

**RECLAMANTE**

**contro**

[...] elettivamente domiciliata in Lucca, presso e  
nello studio dell'avv. Daniele Giovannelli, che la  
rappresenta e difende come da mandato allegato alla  
memoria di costituzione in fase di reclamo,

**RECLAMATA**

**Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di  
Lucca,**

**RECLAMATO CONTUMACE**

**con l'intervento del Procuratore Generale presso questa Corte**

All'udienza del 27-30 gennaio 2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti

**conclusioni:**

**Per** :

*"Chiede che Codesta Eccellentissima Corte di Appello, assunti i mezzi di prova ritenuti necessari, Voglia revocare la liquidazione giudiziale di [...] , pronunciata dal Tribunale di Lucca con sentenza emessa in data 3 ottobre 2023 e pubblicata in data 10 ottobre 2023 ed assumere i provvedimenti di cui all'art. 53, co. 4, CCII".*

**Per la Curatela della liquidazione giudiziale**

:

*"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, per tutti i motivi sopra esposti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, rigettare il reclamo avversario e/o comunque confermare l'inammissibilità della proposta concordataria di e l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale; con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cnpa, come per legge".*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, il reclamo ex artt. 51 e 52, nonché ex art. 47, comma 5, CCII, iscritto al n.r.g. 2148/2023 di questa Corte avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale del Tribunale di Lucca n. 82 del 10 ottobre 2023 (parti: c.

e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, non costituito; con l'intervento del Procuratore Generale

presso questa Corte) è stato trattenuto in decisione all'esito dell'udienza del 27-30 gennaio 2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta

Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata (i brani a loro volta riportati in corsivo nella sentenza reclamata sono in carattere ordinario; le intestazioni delle sezioni della sentenza, come già nella stessa riportate, sono in neretto; le sottolineature sono quelle riportate nella sentenza):

**"RAGIONI DELLA DECISIONE**

***I.- I principali passaggi procedurali.***

1. - *In data 31.3.2023 il P.M. sede ha proposto istanza di liquidazione giudiziale nei confronti di (codice fiscale e p.iva , società con sede legale in Viareggio (LU), Via Michele Coppino, 433, a seguito di segnalazione del tribunale ex art.38 CCII.*

2.- *Fissata l'udienza del 16.5.2023 per la discussione dell'istanza de qua, in data 12.5.2023 la debitrice, che ha per oggetto sociale l'attività di promozione, compravendita, progettazione e costruzione d'immobili, nonché la consulenza tecnica, la gestione e la ristrutturazione d'immobili per conto proprio e per conto di terzi, ha depositato domanda con riserva di accesso agli strumenti di regolazione della crisi.*

3.- *Con decreto in data 18.5.2023 il tribunale ha concesso il termine richiesto, osservando, fra l'altro: "premesso che non è ostativa all'ammissibilità della domanda di regolazione della crisi proposta da la circostanza che la debitrice, in data 21-6-2022, ha presentato ricorso ex art.182 bis,co.6 LF, ottenendo la concessione delle misure protettive, senza tuttavia poi presentare nel termine assegnato domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, posto che una disposizione equivalente all'art.161, co.9 LF non è stata riprodotta nel CCII; considerato che la domanda di regolazione della crisi d'impresa della debitrice con strumenti alternativi alla liquidazione giudiziale non è manifestamente inammissibile né si connota come abusiva (essendo ad essa allegata una manifestazione di interesse di un terzo ed essendo prospettata la presentazione di una domanda di gruppo relativa ad altre cinque società); che, pertanto, essa va trattata in via prioritaria; rilevato che la decisione di presentare la domanda in oggetto è stata assunta conformemente all'art. 120 bis CCII ed iscritta nel registro delle imprese; rilevato che è stata prodotta la documentazione prevista dall'art.39, co.3 CCII (ultimi tre bilanci ed elenco nominativo dei creditori); rilevato che la ricorrente chiede ai sensi dell'art.44, comma I, lett.a) CCII termine di sessanta giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione; considerato*

che l'istanza merita accoglimento in ragione degli elementi evidenziati in ricorso sul punto in esame e sulle iniziative che la ricorrente sta approntando per la presentazione di una domanda piena di concordato (anche di gruppo); ritenuta la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'accesso al procedimento de quo (l'esame dei bilanci evidenzia che la ricorrente è un imprenditore maggiore e che è in stato di insolvenza); [...].

4.- Nel termine concesso la debitrice ha presentato domanda piena di concordato, nella forma del concordato con assunzione, dichiarato in continuità aziendale diretta, che prevede [recte, per quanto si dirà fra poco, prevedeva]:

(i) la prosecuzione diretta dell'attività di commercializzazione degli immobili ex artt. 84, co. 2°, 6°, nonché 87 lett. f) CCII, volta a tutelare l'interesse dei creditori, fino all'omologazione;

(ii) l'assunzione da parte di a socio unico dell'onere concordatario subordinatamente all'omologa e all'esecuzione del piano (così a pag.2 del ricorso).

Con la domanda "piena" la debitrice ha precisato (si riporta in corsivo la sintesi contenuta nel decreto ex art.47, co.4 CCII):

<<- che proseguirà l'attività d'impresa sino alla sentenza di omologazione, momento in cui, a fronte dell'accollo cumulativo e del pagamento da parte dell'assuntore delle passività rimodulate ex art.117 CCII, verranno trasferite all'assuntore (o a persona da nominare) le "partecipazioni" di essa debitrice, come da impegno assunto con la sottoscrizione della domanda di accesso alla procedura de qua ai sensi dell'art.1381 c.c. (v. pag.7 del ricorso);

- che l'attività aziendale proseguirà "anche dopo l'omologazione, in capo ad con affiancamento dell'assuntore (che nel frattempo avrà acquisito l'integrale partecipazione nella stessa), sia mediante il completamento dei compendi immobiliari che necessitano di ristrutturazione, sia mediante l'attivazione di nuovi progetti, alcuni dei quali già avviati" (così a pag.31 del ricorso);

- che, per tali motivi, la debitrice ha dichiarato che il piano economico finanziario di cui all'art.87, lett. f) CCII veniva circoscritto alla fase della continuità diretta dell'azienda in esercizio, poiché sarebbe stato poi l'assuntore che, subentrando nella titolarità - anche amministrativa e gestionale - di , avrebbe pagato tutti i creditori e salvaguardato la ripresa dell'attività immobiliare ex art.84, co.2 CCII (v. pag.7 del ricorso);

- che l'assuntore ha già nel frattempo perfezionato l'acquisto del principale credito ipotecario e chirografario vantato da (già

);

- che a garanzia dell'adempimento degli impegni l'assuntore avrebbe mantenuto (così a pag.5-6 del ricorso) "nella titolarità dei conti correnti della procedura, sino alla completa esecuzione del concordato, gli incassi dei saldi dei contratti definitivi che riguardano gli immobili gravati da ipoteca di ;

- che, in ogni caso, qualora e per qualsivoglia motivo (allo stato, neppure ipotizzabile) non dovessero perfezionarsi uno o più atti definitivi, l'Assuntore, a fronte di semplice richiesta da parte di \_\_\_\_\_ e/o degli Organi della Procedura, si impegna, ai sensi dell'art. 1381 c.c. (impegno corroborato, comunque, da specifica dichiarazione del terzo \_\_\_\_\_ partita iva \_\_\_\_\_ corrente in Massa, società la cui totalità del capitale sociale è riconducibili ai soci della \_\_\_\_\_ - doc. 12 - visura \_\_\_\_\_, a far sì che sugli immobili siti in La Spezia, Massa e Udine (doc. 13 - set informativo elenco beni immobili di proprietà della \_\_\_\_\_ di proprietà di quest'ultima e liberi da gravami ipotecari, oltretutto regolarmente locati), vengano vincolati a beneficio della massa, secondo le modalità che verranno convenute con il Commissario Giudiziale"; [che], in conclusione, l'insieme delle garanzie del concordato sono costituite: a) da un lato, dal fatto che l'assuntore/garante è anche titolare del credito di maggior consistenza, talché il suo soddisfacimento fa carico all'assuntore medesimo; b) in secondo luogo, dal fatto che l'altro consistente credito (ipotecario e chirografario, già di \_\_\_\_\_ e oggi di \_\_\_\_\_) è frutto di una datio in solutum nei termini pattuiti dal creditore con l'assuntore (doc. 14 - Adesione all'accordo preconcordatario da parte di \_\_\_\_\_); c) in terzo luogo i contratti - presidiati da azioni ex art. 2932 c.c. promosse dagli acquirenti e che attestano la volontà di procedere nei termini previsti contrattualmente - verranno mantenuti ed eseguiti in termini anche più celeri, in ragione della disponibilità manifestata dai promissari acquirenti consentendo così l'acquisizione della liquidità nei termini di cui sopra; d) in quarto luogo, l'assuntore ha manifestato la disponibilità a che la società partecipata \_\_\_\_\_ iscriva un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. su propri immobili, liberi da gravami e di consistente valore economico. Si rileva che le garanzie sub c), d) ed e) che - concorrono in definitiva a presidiare il medesimo fabbisogno concordatario (al netto della lettera a) e b) - costituiscono un cumulo di garanzie che rendono più che ragionevole la fattibilità del concordato medesimo, considerato che, all'omologa, ferme restando l'Assunzione e la datio in solutum, la procedura potrà immediatamente disporre, per l'integrale assolvimento dell'onere, delle liquidità generate dal perfezionamento dei contratti definitivi (grazie all'indiretto apporto dell'Assuntore stesso e creditore ipotecario interessato dalle suddette alienazioni e all'apporto - diretto - di \_\_\_\_\_, quest'ultimo, creditore ipotecario interessato da una di dette alienazioni, sino alla concorrenza di € 450.000,00);

- che la proposta prevede l'integrale pagamento di tutti i creditori predefettivi e dei privilegiati generali ex art. 2751-bis c.c. e 2753-2754 c.c., integralmente capienti sul valore di liquidazione e alla stregua dei principi di cui alla \_\_\_\_\_ Priority \_\_\_\_\_ (nel prosieguo anche "APR"), suddivisi in apposite Classi non votanti (ivi inclusa la categoria dei Creditori non interessati ex art. 2751-bis n. 1 c.c. che verranno pagati ex art. 109 co. 5 CCII entro e non oltre 30 gg. dall'omologa e il creditore ipotecario \_\_\_\_\_ che,

limitatamente alla quota parte capiente viene pagato entro il termine di moratoria), suddivise come segue:

- Classe A, composta dai Creditori ex art. 2751-bis n. 1 c.c. con riferimento al TFR e altri emolumenti, per complessivi € 64.756,0116;

- Classe B, composta dai Creditori ex art. 2751-bis n. 2 c.c., per € 524.732,11 (comprensivo della quota del 25% dei professionisti "funzionali" pari ad € 187.144,00);

- Classe C, composta dai Creditori ex art. 2751-bis n. 5 c.c., per complessivi € 240.766,88;

- Classe D, composta dai Creditori previdenziali ex art. 2753-2754 c.c. per complessivi € 29.426,0617;

- Classe E, composta dal creditore ipotecario AMCO (già **CP\_11**), capiente sino alla concorrenza di € 933.914,00 e nei limiti di cui alla concorrenza (per il residuo degradato in chirografo andrà a costituire apposita classe votante);

- che la proposta prevede il pagamento degli altri creditori, interessati dalla domanda e soddisfatti anche sul valore eccedente quello di liquidazione (oltre che sul valore di liquidazione dei beni determinato ai sensi dell'art. 84 co. 5 CCII), alla stregua dei canoni distributivi della Relative Priority Rule (nel prosieguo anche "RPR"), suddivisi in altre otto Classi votanti, con le seguenti precisazioni circa i criteri di classamento: i) il **CP\_12** è divenuto cessionario del credito ipotecario e chirografario vantato da **CP\_12** e, pertanto, ai sensi dell'art. 109, co. 7 CCII, viene inserito in autonoma classe; ii) il Creditore ipotecario e chirografario **CP\_12** (già **CP\_12** ha raggiunto un'intesa di carattere paraconcordatario con l'Assuntore e, pertanto, viene autonomamente classato, privilegiando anche in questo caso l'aspetto soggettivo del creditore, per la peculiarità dell'interesse della sua posizione; iii) non esistono imprese cd. "minori" (cd. "sotto soglia"), per come identificate dall'art. 2 co. 1 lett. d) CCII; iv) le società collegate e, comunque, sottoposte a comune controllo, per crediti chirografari infragruppo, anche se astrattamente esclusi dalla coattiva postergazione di cui agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.18, per l'importo complessivo di € 3.080.535,99, non vengono ammesse al voto ex art. 109 co. 6 CCII e la loro soddisfazione sarà integralmente accollata dall'Assuntore (Trattasi di 'finanziamenti ascendenti', ovvero sia anomali in quanto eseguiti dal 'posseduto' (società controllata) a favore del socio (società controllante):

- Classe I, composta dai Creditori indicati e soddisfatti alla stregua dell'iter procedimentale di cui all'art. 88 CCII per tributi Irpef, IVA, Ires ed altro ex art. 2752 co. 1 e 2 e 2758 co. 1 c.c. (Agenzia Entrate) - ai quali viene assicurato un soddisfacimento in denaro - pari al 17% sia del credito privilegiato vantato di € 4.687.479,81 che del credito chirografario anche per gli oneri di riscossione di cui all'art. 17 del D.lgs. 112/9921 di € 285.645,06 (Agenzia delle Entrate e **CP\_12**);

- Classe II, composta dai tributi locali privilegiati ex art. 2752 ult. comma c.c. e contributi ex art. 2775 c.c. per

complessivi € 824.458,96, ai quali viene riservato il pagamento d'una somma pari al 15%;

- Classe III, composta dall' [redacted] già cessionario del credito ipotecario [redacted] garantito da iscrizione ipotecaria sugli immobili siti in Viareggio e Lido di Camaiore (specificamente descritti nelle perizie per cui infra), il quale, a fronte d'un credito ipotecario di € 13.937.881,00 (prognosticamente capiente sino alla concorrenza di € 10.028.721,00 e degradato per € 3.909.159,00), nonché chirografario per € 921.792,00, garantito da fideiussione rilasciata da [redacted] e [redacted] viene soddisfatto attraverso l'acquisizione, in conseguenza dell'assunzione, delle attività residue, comprensive di quanto alienato in corso di procedura (tramite il perfezionamento dei preliminari) e al netto di quanto assegnato al Creditore ipotecario della Classe IV; In pratica il creditore/assuntore verrà soddisfatto - per parziale compensazione - con il valore delle attività acquisite, costituendo il residuo importo dei debiti che andrà ad accollarsi, il corrispettivo per la remunerazione del maggior valore di dette attività.

- Classe IV, composta dal Creditore [redacted] (oggi [redacted], titolare del credito chirografario ab origine per € 531.703,00 garantito da fideiussione rilasciata da [redacted] e [redacted] e ipotecario per € 4.243.693,00 (garantito da iscrizione ipotecaria sugli immobili siti in Lido di Camaiore, specificamente nelle perizie allegate e per cui infra, prognosticamente capiente sino alla concorrenza di € 2.199.708,00 e degradato per € 2.043.984,00), il quale viene soddisfatto attraverso l'assegnazione dei beni immobili (datio in solutum) garantiti da ipoteca e il ricavato dal saldo dei contratti definitivi relativi ai preliminare delle unità abitative gravate da ipoteca [redacted]. (In ordine a tale attribuzione è stato sottoscritto un patto endoconcordatario tra l'assuntore e [redacted] in forza del quale, quest'ultima, all'atto dell'assegnazione dei beni e delle liquidità incassate con le alienazioni, lascerà sui conti della procedura e/o di [redacted] l'importo di € 450.000,00);

- Classe V, composta dal Creditore ipotecario [redacted] (già [redacted], garantito da iscrizione ipotecaria per l'importo complessivo di € 1.220.106,00, prognosticamente degradato per incapienza ad € 286.192,00, il quale viene soddisfatto sulla parte degradata con il pagamento d'una somma in percentuale pari al 12%;

- Classe VI, composta dai Creditori chirografari bancari [redacted] ( [redacted] e [redacted] ad eccezione dei creditori inseriti nelle classi n. 3 e 4 per finanziamenti chirografari garantiti da fideiussione rilasciata da [redacted] e [redacted], per l'importo complessivo di € 1.733.185,00, ai quali viene assicurato un pagamento in percentuale pari al 10%;

- Classe VII, composta dai promissari acquirenti sia privilegiati speciali (ma comunque incapienti) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2775-bis c.c., trattandosi di crediti per caparre conseguenti a contratto preliminare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis c.c. per € 375.500,00 che promissari acquirenti chirografari per caparre corrisposte in

adempimento di contratti preliminari non trascritti e inopponibili alla massa per € 396.983,00 (e così, per un totale complessivo di € 772.483,00), che vengono soddisfatti con il perfezionamento del contratto definitivo, a fronte del saldo prezzo;

- Classe VIII, composta da tutti gli altri chirografari de residuo (inclusi i fornitori anche per l'incapiente privilegio speciale dell'iva di rivalsa), ai quali viene assicurato un pagamento in percentuale pari al 10% a fronte d'un credito complessivo di € 1.409.927,01.

- che la proposta di concordato prevede i seguenti tempi di adempimento:

(i) per le spese di giustizia e i crediti ex art. 2755 e 2770 cod. civ., il pagamento del 20% avverrà entro e non oltre gg. 15 dal decreto di ammissione; il pagamento e/o accantonamento del saldo entro e non oltre 30 giorni dal dies a quo (per dies a quo s'intende, qui, come nei successivi periodi, la data della sentenza di omologazione);

(ii) per tutti i creditori prededuttivi "funzionali" e/o ex art. 2755 e 2770 cod. civ., il pagamento dell'importo pari al 75%, al netto degli acconti ricevuti, avverrà entro e non oltre 30 giorni dal dies a quo;

(iii) per tutti i creditori prededuttivi "occasionalmente" ex artt. 46 co. 4 e 98 CCII, il pagamento, purché non contestato ex art. 222 co. 3 CCII, avverrà alla relativa esigibilità nelle more della procedura;

(iv) i crediti assistiti da privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c. verranno estinti entro e non oltre il termine di 30 giorni dal dies a quo, a prescindere dalla prosecuzione del rapporto di lavoro;

(v) i debiti assistiti da privilegio ex art. 2751-bis n. 2 e 5 c.c. e 2753 e 2754 c.c. verranno estinti entro 30 giorni dal dies a quo e/o comunque entro e non oltre la moratoria di 180 giorni dal dies a quo cui art. 86 CCII;

(vi) i creditori tributari privilegiati e chirografari ex artt. 2758 co. 1 e 2752 co. 1 e 2 c.c., verranno soddisfatti col pagamento d'una somma in percentuale pari al 17% del credito vantato, entro e non oltre 180 giorni dal dies a quo;

(vii) i crediti per tributi locali ex art. 2752 ult. comma c.c. e contributi ex art. 2775 c.c. verranno pagati con una somma in percentuale pari al 15% entro e non oltre 180 giorni dal dies a quo;

(viii) il creditore ipotecario (già ) verrà soddisfatto a mezzo della datio in solutum dei beni immobili gravati da ipoteca entro e non oltre 180 giorni dal dies a quo; lo stesso lascerà nella disponibilità del concordato l'importo di € 450.000,00, importo già ragionevolmente incassato con il perfezionamento degli atti definitivi di vendita degli immobili gravati da ipoteca ;

(ix) il creditore ipotecario e chirografario verrà pagato, sino a capienza per la quota ipotecaria pari ad € 933.914,00 e con una percentuale pari al 12% sulla quota degradata e sul chirografario, entro e non oltre 180 giorni dal dies a quo;

(x) i creditori bancari per finanziamenti chirografari (tutti garantiti da fideiussioni personali) verranno pagati

con una somma in percentuale pari al 10% entro e non oltre 180 giorni dal dies a quo;

(xi) tutti gli altri creditori chirografari e gli incapienti prelatizi per iva di rivalsa ex art. 2758 co. 2° c.c. verranno soddisfatti con il pagamento in numerario d'una somma pari al 10%, da corrisondersi entro e non oltre 180 giorni dal dies a quo".

*5.- Acquisito il parere del commissario giudiziale, il tribunale ha adottato decreto ex art.47, co.4 CCII, senza concessione di termine per l'integrazione del piano, rilevando plurimi profili impattanti sulla stessa ammissibilità/ritualità della domanda di regolazione della crisi alternativa alla soluzione liquidatoria e fissando udienza per l'audizione del debitore e del P.M. per il giorno 29.9.2023.*

*Di seguito vengono riprodotti in corsivo, per miglior intellegibilità del presente provvedimento, i rilievi formulati con il decreto de quo:*

"CONSIDERATO che la domanda, il piano e la proposta presentano vari elementi di criticità, impingenti sulla stessa ammissibilità e fattibilità, i più significativi dei quali possono essere così sintetizzabili:

(a) la domanda definisce un concordato in continuità diretta con assunzione da parte di un terzo, divenuto nel frattempo creditore della stessa debitrice per effetto di un'operazione di acquisto del principale credito ipotecario; la lettura del ricorso e dell'impegno dell'assuntore (doc.27) evidenzia tuttavia che oggetto del trasferimento a favore dell'assuntore non sono le residue attività immobiliari (per usare un sintagma frequente nel ricorso), rispetto alle quali è predicabile l'effetto di trasferimento ricollegabile alla sentenza di omologazione più volte richiamato in ricorso, ma le quote di partecipazione alla stessa società debitrice (cioè beni non di proprietà della debitrice ma di terzi, ovvero dei suoi soci); nel doc.27 (lettera di assunzione, art.1) si parla espressamente di cessione delle quote da parte dei soci di **Org\_1** all'assuntore o a terzi da questi designati e nel ricorso in esame di trasferimento all'assuntore (o a persona da nominare) delle "partecipazioni" di essa debitrice, come da impegno assunto con la sottoscrizione della domanda di accesso alla procedura de qua ai sensi dell'art.1381 c.c., cioè quale promessa del fatto del terzo (v. pag.7 del ricorso), dove i terzi sono i soci; tale schema di concordato in cui a fronte dell'accollo dei debiti (come ridefiniti con la proposta di concordato) non vi è il trasferimento dell'attivo residuo ma delle quote di partecipazione dei soci, pone evidenti problemi di compatibilità sia con la figura stessa del concordato con assunzione, come definito dall'art.84, co.1 CCII (ovvero come il concordato in cui il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale avviene mediante attribuzione delle attività ad un assuntore), sia con la disciplina degli artt.120 bis e ss (e, in particolare, artt.120 ter e 120 quinquies): in altre parole, se una simile operazione fosse riconducibile al perimetro d'applicazione degli articoli de quibus, cosa di cui si può fortemente dubitare, certo sarebbe

che il piano avrebbe dovuto prevedere un'apposita classe per i soci che per effetto dell'operazione di ristrutturazione perderanno la propria partecipazione in \_\_\_\_\_ se invece una simile operazione non rientrasse nel perimetro degli art.120 ter e quinquies, allora difetterebbe una condizione di fattibilità (l'impegno degli attuali soci a cedere le proprie quote all'assuntore);

(b) la debitrice definisce il concordato proposto come in continuità diretta, ma il piano economico finanziario è limitato alla durata della procedura, sul presupposto che poi subentrerà l'assuntore a pagare i creditori; tale impostazione non sembra condivisibile: ai sensi dell'art.84, co.1 CCII nel concordato in continuità aziendale il soddisfacimento dei creditori deve avvenire mediante la continuità aziendale; il punto è ribadito nel successivo comma terzo dove è specificato che nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta, il che significa che per aversi vera continuità (e non un concordato liquidatorio con i conseguenti maggiori oneri previsti dall'art.84, co.5, schermato sotto l'apparenza della continuità) i flussi di cassa futuri, sia pure in misura non prevalente e nei limiti della proposta di concordato, devono essere impiegati per soddisfare i creditori (e ciò anche nell'ottica degli artt.2740, 2741 c.c.); non rileva, in senso contrario, che nel caso di specie vi sia la continuazione dell'attività aziendale in pendenza della procedura, posto che, come è noto, e codificato anche nel CCII (v. art.99), la continuazione dell'attività aziendale durante la procedura e anche in fase di esecuzione del concordato può essere funzionale alla mera liquidazione dell'impresa;

(c) il piano è assolutamente carente nell'indicazione delle azioni risarcitorie proponibili in caso di apertura della liquidazione giudiziale;

(d) il classamento pone i seguenti problemi:

- per la classe I, composta dai Creditori indicati e soddisfatti alla stregua dell'iter procedimentale di cui all'art. 88 CCII per tributi Irpef, IVA, \_\_\_\_\_ ed altro ex art. 2752 co. 1 e 2 e 2758 co. 1 c.c. (Agenzia Entrate), è previsto il pagamento del credito chirografario anche per gli oneri di riscossione di cui all'art. 17 del D.lgs. 112/99, pari a € 285.645,06 e

), nella stessa misura (17%) prevista per il credito privilegiato incluso nella stessa classe; il classamento sembra violare il principio di non discriminazione verticale con riferimento agli altri creditori in chirografo cui è riservato un trattamento deteriore;

- per Classe III, quanto al credito chirografario, composta dall \_\_\_\_\_, già cessionario del credito ipotecario \_\_\_\_\_ garantito da iscrizione ipotecaria sugli immobili siti in Viareggio e Lido di Camaiore (specificamente descritti nelle perizie per cui infra), è previsto un soddisfacimento attraverso l'acquisizione, in conseguenza dell'assunzione, delle attività residue, comprensive di quanto alienato in corso di procedura (tramite il perfezionamento dei preliminari) e al netto di quanto

assegnato al Creditore ipotecario della Classe IV; ma come sopra osservato l'assuntore non acquisisce le attività immobiliare residue ma le partecipazioni dei soci di , con la conseguenza che il creditore ipotecario rimarrà tale, ovvero creditore di e non si verificherà la parziale compensazione indicata in ricorso, con i conseguenti effetti sulla affermata ricapitalizzazione sociale in dipendenza delle sopravvenienze ex art.117 CCII;

- per Classe IV, composta dal Creditore **CP\_13** (oggi , titolare del credito chirografario ab origine per € 531.703,00 garantito da fideiussione rilasciata da e e ipotecario per € 4.243.693,00 (garantito da iscrizione ipotecaria sugli immobili siti in Lido di Camaiore, specificamente nelle perizie allegate e per cui infra, prognosticamente capiente sino alla concorrenza di € 2.199.708,00 e degradato per € 2.043.984,00), è previsto il soddisfacimento attraverso l'assegnazione dei beni immobili (datio in solutum) garantiti da ipoteca e il ricavato dal saldo dei contratti definitivi relativi ai preliminare delle unità abitative gravate da ipoteca , e ciò sul presupposto, richiamato in ricorso, dell'applicabilità degli artt.588590 cpc anche al concordato; tuttavia, come ricordato in ricorso tali norme postulano che la procedura di vendita competitiva (in quel caso, vendita forzata nel contesto di esecuzione individuale) sia "tentata", mentre nel caso di specie le disposizioni sulle procedure competitive (94 e 114, co.4 CCII) sono bypassate;

- per Classe V, composta dal Creditore ipotecario (già , garantito da iscrizione ipotecaria per l'importo complessivo di € 1.220.106,00, prognosticamente degradato per incapienza ad € 286.192,00, per la parte da trattare in chirografo può porsi, come per il creditore della classe I, un problema di violazione del principio di non discriminazione in senso verticale".

6.- In data 27-28/9/2023 la debitrice ha depositato memoria non autorizzata denominata "MEMORIA EX ART. 47 CO. 4 CCII E CONTESTUALE MODIFICA DEL CONCORDATO PREVENTIVO EX ARTT. 40 CCII E 84 E SS. CCII", con la quale ha innovato la domanda di concordato preventivo inizialmente proposta, proponendo un piano e una proposta differenti da quelli iniziali.

In particolare, così come dichiarato dalla stessa debitrice a pag.17 della memoria de qua viene abbandonato lo schema del concordato con assuntore e viene previsto che il creditore cessionario del credito di maggior importo **CP\_3** [...], che in origine avrebbe dovuto essere l'assuntore) parteciperà ad un'operazione di aumento del capitale sociale di € 1.500.000,00 entro il termine di novanta giorni dalla sentenza definitiva di omologazione.

E' precisato, poi, che la ricapitalizzazione avverrà, subordinatamente all'omologa definitiva del concordato preventivo, per effetto delle sopravvenienze attive generate ai sensi dell'art. 117, co. 1, CCII e dell'aumento di capitale riservato a tale soggetto; elementi che dovrebbero portare al riequilibrio finanziario di .

Le linee guida del piano sono così sintetizzati dalla stessa debitrice:

"i. prosecuzione dell'attività di impresa da parte di \_\_\_\_\_, nell'attuale sua composizione sociale, sino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato; ii. impiego di tutte le disponibilità liquide, al netto dei costi esposti nel decreto di ammissione; iii. mantenimento della forza lavoro attualmente impiegata; iv. conclusione dei contratti preliminari con l'incasso del relativo corrispettivo a saldo; v. aumento di capitale, subordinato all'omologa, di € 1.500.000,00 da parte di CP\_3; vi. erogazione di un finanziamento pari ad € 150.000,00 da parte di \_\_\_\_\_ anch'esso condizionato all'omologa, per il quale, essendo previsto il rimborso successivamente all'adempimento del concordato e, dunque, con postergazione al soddisfacimento degli altri creditori, fuoriesce dal perimetro concorsuale; vii. espunzione dai creditori concorsuali, per effetto di patto paraconcordatario, di CP\_3; viii. Contributo da parte di \_\_\_\_\_ al pagamento dell'importo di € 447.100,00".

*Di conseguenza viene modificato il classamento e sono proposte le seguenti classi (si riproduce in corsivo letteralmente il testo della memoria de qua):*

"CLASSI VOTANTI La Proposta prevede la soddisfazione integrale di tutti i creditori privilegiati ex art. 2751-bis n. 1 c.c. (in relazione al TFR) e 2751-bis nn. 2 e 5 c.c. nonché ex artt. 2754-53 c.c. tutti integralmente capienti sul valore di liquidazione e alla stregua dei principi dell'APR, in ogni caso, suddivisi in apposite Classi di creditori interessati (e, in quanto tali, ammessi al voto), in considerazione della differente scansione cronologica dei pagamenti, successivi alla moratoria ex artt. 86 e 109, co. 5, CCII, e/o della alternativa modalità soddisfattiva (ex art. 85, co. 2, CCII). Nello specifico:

Classe I, composta dai creditori ex art. 2751-bis n. 1 c.c., con riferimento al TFR e altri emolumenti, per complessivi € 62.166,0019, che, grazie alla proposta concordataria (ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 84, co. 3, e 85, co. 2, CCII), proseguiranno il rapporto di lavoro dipendente senza soluzione di continuità ai sensi dell'art. 2112 c.c. anche nella fase esecutiva del piano, con riferimento al credito per TFR che, seppur inesigibile per via della predetta prosecuzione del rapporto, è maturato (e, quindi, da ritenersi scaduto ex art. 154, co. 2, CCII) prima dell'accesso al concordato con riserva;

Classe II, composta dai creditori ex art. 2751-bis n. 2 c.c. (professionisti), per € 539.425,00 (comprensivo della quota del 25% dei professionisti "funzionali" pari ad € 187.144,00), i quali vengono soddisfatti integralmente entro e non oltre 365 gg dall'omologazione (quindi oltre il termine di 180 gg indicato dall'art. 109 co. 5 CCII);

Classe III composta dai creditori ex art. 2751-bis n. 5 c.c. (artigiani e cooperative) per complessivi € 255.083,00, con esclusione dell'iva di rivalsa ex art. 2758 co. 2 c.c., per l'attestata incapacienza;

Classe IV composta dai creditori ex art. 2754-2753 c.c. (previdenziali) per complessivi € 30.775,00;

Classe V, composta dal creditore ipotecario CP-1 (già CP-1 [...]), capiente sino alla concorrenza di € 955.313,00 e nei limiti di cui alla concorrenza (per il residuo degradato in chirografo andrà a costituire apposita classe votante).

Gli altri creditori, interessati dalla domanda, incapienti (parzialmente o integralmente) sulla scorta dei canoni dell'APR, soddisfatti sul valore eccedente quello di liquidazione alla stregua dei canoni distributivi della RPR, vengono suddivisi in altre dodici classi votanti, ferma restando la seguente precisazione ostensiva:

i) l'incapiente privilegio speciale per iva di rivalsa di artigiani e cooperative, viene inserito nella classe dei fornitori chirografari e della loro rispettiva quanto altrettanto incapiente iva di rivalsa;

ii) il creditore ipotecario quale cessionario del credito ipotecario di € 13.878.035,00 capiente per € 9.968.839,00 già vantato da ai sensi dell'art. 109, co. 7 CCII, viene inserito in un'autonoma classe meramente figurativa da soddisfarsi post esecuzione del piano;

iii) il creditore chirografario quale cessionario del credito chirografario di € 921.792,00 già vantato da , ai sensi dell'art. 109 co. 7 CCII, viene inserito in un'autonoma classe e soddisfatto al 10%;

iv) il creditore ipotecario e chirografario (già viene soddisfatto mediante assegnazione dei beni oggetto di ipoteca gravati dalla ipoteca medesima;

v) non esistono imprese cd. "minori" (cd. "sotto soglia"), per come identificate dall'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;

vi) le società collegate e, comunque, sottoposte a comune controllo, per crediti chirografari infragruppo, anche se astrattamente esclusi dalla coattiva postergazione di cui agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.20, per l'importo complessivo di € 3.080.535,99, non vengono ammesse al voto ex art. 109, co. 6, CCII. Si tratta, peraltro, di 'finanziamenti ascendenti', ovvero sia anomali in quanto eseguiti dal 'posseduto' (società controllata) a favore del socio (società controllante).

vii) i soci, i cui diritti vengono compressi nell'esecuzione del piano, vengono autonomamente classati ai sensi dell'art. 120-ter CCII.

Classe VI, composta dai Creditori indicati e soddisfatti alla stregua dell'iter procedimentale di cui all'art. 88 CCII per tributi Irpef, IVA, Ires ed altro ex art. 2752, co. 1 e 2, e 2758, co. 1, c.c. (Agenzia Entrate) - ai quali viene assicurato un soddisfacimento in denaro - pari al 17% del credito privilegiato di € 4.685.049,00;

Classe VII, composta dai tributi locali privilegiati ex art. 2752 ult. comma c.c. per complessivi € 782.638,00 ai quali viene riservato il pagamento d'una somma pari al 15%;

Classe VIII, composta dai creditori indicati e soddisfatti alla stregua dell'iter procedimentale di cui all'art. 88 CCII in relazione al credito chirografario anche per gli oneri di riscossione di cui all'art. 17 del D.lgs. 112/9923 di € 285.645,00

per conto dei mandanti)<sup>24</sup>, ai quali viene riservato il pagamento d'una somma pari al 12%;

Classe IX, composta dal Creditore ipotecario (già , (garantito da iscrizione ipotecaria per l'importo complessivo di € 1.241.506,00), prognosticamente degradato per incapienza ad € 286.193,00 il quale viene soddisfatto esclusivamente sulla parte degradata con il pagamento d'una somma in percentuale pari al 12%<sup>25</sup>.

Classe X, composta dai Creditori chirografari bancari ad eccezione dei creditori chirografari già di - classe XIII - e - classe XII (quindi, AMCO originariamente chirografa, e , per finanziamenti chirografari garantiti anche da fideiussione rilasciata da e per l'importo complessivo di € 1.733.185,00 ai quali viene assicurato un pagamento in percentuale pari al 10%;

Classe XI, composta dai promissari acquirenti sia privilegiati speciali (ma comunque incapienti) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2775-bis c.c., trattandosi di crediti per caparre conseguenti a contratto preliminare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis c.c. per € 375.500,00 che promissari acquirenti chirografari per caparre corrisposte in adempimento di contratti preliminari non trascritti e inopponibili alla massa per € 396.983,00 (e così, per un totale complessivo di € 772.483,00), che vengono soddisfatti con il perfezionamento del contratto definitivo, a fronte del saldo prezzo;

Classe XII, composta da tutti gli altri chirografari de residuo (inclusi i fornitori anche per l'incapiente privilegio speciale dell'iva di rivalsa), ai quali viene assicurato un pagamento in percentuale pari al 10% a fronte d'un credito complessivo di € 915.522,00.

Classe XIII, composta dal creditore (oggi ), titolare del credito chirografario ab origine per € 531.703,00 garantito da fideiussione rilasciata da [...] e al quale viene riservato un pagamento in percentuale pari al 10%;

Classe XIV, composta dal creditore (oggi CP\_3 titolare del credito chirografario per € 921.792,00 garantito da fideiussione rilasciata da e viene soddisfatto con il pagamento in denaro d'una somma pari al 10%.

Classe XV, composta dal creditore (oggi ipotecario per € 4.243.693,00 (garantito da iscrizione ipotecaria sugli immobili siti in Lido di Camaiore, specificamente nelle perizie allegate e per cui infra, prognosticamente capiente sino alla concorrenza di € 2.199.699,00 e degradato per € 2.043.994,00), il quale viene soddisfatto attraverso l'assegnazione dei beni immobili (datio in solutum)<sup>28</sup> con il mantenimento della garanzia ipotecaria e l'eventuale ricavato dal saldo dei contratti definitivi relativi ai preliminare delle unità abitative gravate da ipoteca *Cont*. In ogni caso, provvederà a lasciare nella disponibilità di l'importo di € 447.100,00 a valere, in parte, quale incidenza delle spese generali e

prededuttive sugli immobili ad essa assegnati e, per il residuo, quale finanza aggiuntiva a beneficio del piano.

Classe XVI composta dai soci, ai sensi dell'art. 120-ter, co. 2 CCII, proporzionalmente alla loro quota di partecipazione, ai quali, a fronte dell'esclusione del loro diritto di opzione, viene riconosciuto un pagamento in percentuale pari all'1% sul valore nominale della loro quota, per € 1.000,00.

Classe XVII - meramente figurativa non ammessa al voto -, composta da \_\_\_\_\_, già cessionario del credito ipotecario garantito da iscrizione ipotecaria sugli immobili siti in Viareggio e Lido di Camaiore, il quale, a fronte d'un credito ipotecario di € 13.878.035,00 (prognosticamente capiente sino alla concorrenza di € 9.968.839,00 e degradato per € 3.909.196,00) viene soddisfatto dopo l'esecuzione integrale del piano concordatario con il mantenimento della garanzia ipotecaria sui cespiti immobiliari della partecipata \_\_\_\_\_ (post aumento di capitale)".

*Quanto alle modalità dell'adempimento, la nuova proposta prevede che i pagamenti saranno effettuati in denaro o attraverso altre modalità estintive dell'obbligazione concordataria nel rispetto dei seguenti termini (si riporta in corsivo le parti d'interesse della memoria della debitrice):*

"I pagamenti avverranno, con decorrenza dalla sentenza di omologa (di seguito anche "dies a quo"30), in conseguenza degli effetti esdebitativi che vengono a determinarsi con la chiusura della fase procedimentale-concorsuale (art. 113 CCII), momento in cui la società concordataria recupererà un proprio "nuovo" equilibrio patrimoniale e finanziario con l'aumento di capitale.

(i) Per le spese di giustizia e i crediti ex art. 2755 e 2770 c.c., il pagamento del 20% avverrà entro e non oltre gg. 15 dal decreto di ammissione; il pagamento e/o accantonamento del saldo entro e non oltre 30 giorni dal dies a quo;

(ii) per tutti i creditori prededuttivi "funzionali" e/o ex art. 2755 e 2770 c.c., il pagamento dell'importo pari al 75%, al netto degli acconti ricevuti, avverrà entro e non oltre 30 giorni dal dies a quo; (iii) per tutti i creditori prededuttivi "occasionalni" ex artt. 46, co. 4, e 98 CCII, il pagamento, purché non contestato ex art. 222 co. 3 CCII, avverrà alla relativa esigibilità nelle more della procedura;

Oltre all'utilizzo della liquidità, la Proponente e l'Assuntore potranno eventualmente avvalersi di atti di rinuncia integrale o parziale di alcuni creditori ex art. 1236 c.c. o quietanze liberatorie da consegnare al Commissario Giudiziale. Si ipotizza l'omologa definitiva del concordato entro e non oltre il 31 marzo 2024.

(iv) i crediti assistiti da privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c. verranno estinti solo in caso di interruzione del rapporto di lavoro entro e non oltre il termine di 30 giorni dal dies a quo.

(v) i crediti assistiti da privilegio ex art. 2751-bis n. 2 e 5 c.c. e 2753 e 2754 c.c. verranno estinti entro e non oltre 365 gg dal dies a quo, ma comunque post moratoria ex art. 86-109, co. 5, CCII;

(vi) i creditori ex art. 2754-2753 c.c. (previdenziali) per complessivi € 30.775,00 verranno pagati entro e non oltre 365 gg dal dies a quo, ma comunque post moratoria ex art. 86-109, co. 5, CCII;

(vii) i crediti tributari privilegiati e chirografari ex artt. 2758 co. 1 e 2752 co. 1 e 2 c.c., verranno soddisfatti rispettivamente col pagamento d'una somma in percentuale pari al 17% e 12% del credito vantato, entro e non oltre 365 giorni dal dies a quo;

(viii) i crediti per tributi locali ex art. 2752 ult. comma c.c. verranno pagati con una somma in percentuale pari al 15% entro e non oltre 365 giorni dal dies a quo;

(ix) il creditore ipotecario e chirografario **CP\_15** verrà pagato, sino a capienza per la quota ipotecaria pari ad € 955.313,00, e con una percentuale pari al 12% sulla quota degradata e sul chirografario, entro e non oltre 365 giorni dal dies a quo;

(x) I creditori bancari per finanziamenti chirografari (tutti garantiti da fideiussioni personali) verranno pagati con una somma in percentuale pari al 10% entro e non oltre 365 giorni dal dies a quo;

(xi) Tutti gli altri creditori chirografari (anche imprese minori sottosoglia e infragruppo) e gli incapienti prelatizi per iva di rivalsa ex art. 2758, co. 2, c.c. verranno soddisfatti con il pagamento in numerario d'una somma pari al 10%, da corrisondersi entro e non oltre 365 giorni dal dies a quo.

(xii) il creditore ipotecario (già ) verrà soddisfatto a mezzo della datio in solutum dei beni immobili gravati da ipoteca entro e non oltre 365 giorni dal dies a quo; lo stesso lascerà nella disponibilità del concordato l'importo di € 447.100,00.

(xiii) I soci verranno pagati decorso un anno dal dies a quo e, comunque, all'esito di tutti i pagamenti dei creditori concorsuali, con eccezione di **CP\_3**.

(xiv) il creditore **CP\_3** manterrà la garanzia ipotecaria sui soli beni immobili che non saranno oggetto di alienazione nelle more del processo concordatario e nella sua esecuzione".

7.- All'udienza del 29.9.2023, fissata ex art.47, co.4 CCII, il PM ha insistito per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

## **II.- L'inammissibilità della domanda di regolazione della crisi alternativa alla liquidazione giudiziale.**

8.- L'art.7, co.1 CCII prevede: "Le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza sono trattate in un unico procedimento e ogni domanda sopravvenuta è riunita a quella già pendente. Il procedimento si svolge nelle forme di cui agli artt.40 e 41".

L'art.40, co.10 CCII prevede: "Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della procedura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell'art.37, co.1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'art.39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza,

entro la prima udienza e se entro il medesimo termine è proposta separatamente è riunita, anche d'ufficio, al procedimento pendente. Successivamente alla prima udienza, la domanda non può essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale".

*L'art.7, co.2 CCII stabilisce:* "Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che: (a) la domanda medesima non sia inammissibile; (b) il piano non sia manifestamente inidoneo a raggiungere gli obiettivi prefissati; c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni dell'assenza di pregiudizio per i creditori".

*L'art.7, co.3 dispone ancora:* "Ferme le ipotesi di conversione di cui agli articoli 73 e 83, in tutti i casi in cui la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale non è accolta ed è accertato lo stato d'insolvenza, il tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo il tribunale procede in tutti i casi in cui la domanda è inammissibile o improcedibile e nei casi previsti dall'articolo 49, co.2".

*L'art.49, co.2 prevede poi che il tribunale procede all'apertura della liquidazione giudiziale, osservate le disposizioni (di carattere procedurale) di cui all'art.44, co.2, "quando è decorso inutilmente o è stato revocato il termine di cui all'art.44, co.1, lett.a), quando il debitore non ha depositato le spese di procedura di cui all'art.44, co.1, lett.d), ovvero nei casi previsti dall'articolo 47, co.4 e dall'art.106 o in caso di mancata approvazione del concordato preventivo o quando il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione non sono stati omologati".*

*L'art.47, co.4 e 6 statuisce, infine:* "Il tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni di cui al comma 1, sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale e il pubblico ministero, con decreto motivato dichiara inammissibile la proposta. Il tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Il tribunale dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale quando è presentato ricorso da parte di uno dei soggetti legittimati" (comma quarto) e "La domanda può essere riproposta, decorso il termine per proporre reclamo, quando si verificano mutamenti delle circostanze".

*Tali disposizioni (assieme anche all'art.40, co.9, qui non rilevante) definiscono il c.d. procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale, imponendo la trattazione unitaria delle domande di regolazione della crisi e dell'insolvenza nel rispetto del principio della trattazione prioritaria delle domande alternative alla liquidazione giudiziale, nel contempo ponendo, tuttavia, in pendenza del*

procedimento diretto all'apertura della liquidazione giudiziale, decadenze alla possibilità di introdurre nuove domande di regolazione alternativa della crisi e limiti alla possibilità di modifica.

9.- Applicando tali norme al caso di specie, il tribunale osserva quanto segue.

Che nel rispetto della previsione dell'art.7, co.1 CCII ed escludendo il presupposto di cui all'art.7, co.2 lett.a), il tribunale ha dato precedenza alla trattazione della domanda di regolazione della crisi, ritenendo che la cd. domanda con riserva non fosse manifestamente inammissibile.

La debitrice ha depositato nel termine il piano e la proposta, con il relativo corredo documentale.

Con il deposito della domanda piena, il tribunale è tenuto a rinnovare il giudizio ex art.7, co. 2, rispetto alla domanda completa di piano e proposta.

Nel caso di specie, il tribunale non ha aperto la procedura di concordato preventivo, rilevando plurimi profili impattanti sulla stessa ammissibilità/ritualità della domanda di concordato.

In ragione della gravità dei rilievi, relativi fra l'altro alla stessa conformità all'art.84, co.1, 2 e 3 CCII del piano scelto e alla stessa configurabilità di un piano in continuità aziendale diretta, con evidente elusione delle disposizioni in tema di concordato liquidatorio, il tribunale non ha concesso il termine per l'integrazione del piano.

La debitrice, anziché limitarsi a difendersi sui rilievi del tribunale (che sono stato invece condivisi), ha depositato una memoria non autorizzata con la quale ha completamente innovato la domanda di regolazione della crisi, abbandonando il piano di concordato con assunzione (non conforme, come detto, per come formulato alla previsione dell'art.84, co.1, e che eludeva, fra l'altro, le norme sul concordato liquidatorio) e ha effettuato una proposta di pagamento (con relativo classamento) diversa da quella iniziale.

Tale condotta processuale si scontra, tuttavia, con le previsioni degli artt.40, co.10 e 47, co.4 e 6 sopra richiamate, oltre che con l'art.7, co.2.

Anzitutto, l'art.47, co.4 consente soltanto "integrazioni al piano" o la produzione di "nuovi documenti", questi ultimi da intendersi funzionali a corroborare il piano proposto, previa concessione di un termine da parte del tribunale. Termine che può essere concesso o meno in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

L'art.47, co.4 non è applicabile, in altre parole, quando non si tratta di integrare un piano "claudicante" ma di passare da un piano di concordato ad un altro, secondo le diverse tipologie definite dall'art.84, co.1 CCII, o, detto altrimenti, di sostituire un piano di ristrutturazione con un altro completamente diverso per tipologia.

D'altro canto, la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi si definisce nel suo oggetto, ai sensi dell'art.40, co.2, e 44, co.1, non solo in relazione allo strumento di regolazione prescelto tra quelli messi a disposizione dell'ordinamento, ma anche in relazione al piano e alla proposta concretamente approntati.

Il piano e la proposta concorrono, in altre parole, a definire l'oggetto della domanda di soluzione e composizione della crisi, senza di essi nemmeno ha senso parlare di domanda di regolazione della crisi se non per l'eventuale breve tempo concesso al debitore, ai sensi dell'art.44), co.1 lett.a), per presentare il piano e la proposta.

Altrimenti ragionando avremmo una sorta di permanente concordato con riserva.

E ciò non è consentito, sia per la preclusione prevista dall'art.40, co.10 CCII, che, come sopra visto, in pendenza della domanda di liquidazione giudiziale consente la proposizione della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi di impresa sino all'udienza di discussione della domanda di liquidazione (nel caso, in esame, si tratta dell'udienza del 16.5.2023), sia per la preclusione desumibile dall'art.47, co.4 e 6 (in assenza di una istanza di liquidazione giudiziale, una domanda di concordato preventivo dichiarata inammissibile non può essere riproposta se non quando si verificano mutamenti delle circostanze; in presenza dell'istanza di liquidazione, va aperta la procedura di liquidazione giudiziale), sia infine in applicazione dell'art.7, co.2 e 3 CCII: quando la domanda di concordato concretamente proposta sia inammissibile, viene meno la preclusione all'esame dell'istanza di liquidazione.

Una conferma della soluzione interpretativa si ricava anche dall'art.120 bis, co.1 CCII, il quale prevede che l'accesso a un strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del piano e la decisione deve risultare da verbale redatto da notaio e depositata nel registro delle imprese. Il che significa, ancora una volta, che la proposta e il piano concorrono a definire la domanda di accesso e il suo oggetto e che una tipologia di piano diversa da quella iniziale deve passare da altra deliberazione dell'organo amministrativo, passibile (come quella iniziale) d'impugnativa, fra l'altro, da parte degli eventuali consiglieri d'amministrazione dissenzienti e dei soci, ricorrendo le condizioni di legge.

Se fosse consentita una modifica ad libitum della domanda di accesso, senza passare da una nuova deliberazione dell'organo amministrativo che decida il contenuto della proposta e le condizioni del piano, l'art.120 bis, co.1 CCII perderebbe parte del suo significato.

Una diversa interpretazione del quadro normativo si presterebbe infine ad evidenti abusi.

Se fosse possibile reiterate all'infinito, all'interno dello stesso procedimento unitario, domande nuove o modificate, si arriverebbe al paradosso di non poter mai esaminare l'istanza di liquidazione giudiziale, dovendo il tribunale ogni volta seguire lo schema procedurale degli artt.44 e 47 e ogni volta il debitore potendo introdurre modifiche o domande nuove, con ripartenza dell'iter procedurale.

In conclusione, la domanda di concordato preventivo proposta con la memoria 27/28-9-2023, che sostituisce quella iniziale, è inammissibile per le ragioni sopra dette. Tale

profilo preliminare consente l'assorbimento dell'esame dei possibili profili di criticità della domanda innovata (rilevati prima facie e nonostante un esame non approfondito della stessa giustificato dalla rilevata inammissibilità sopra segnalata, profili di criticità tra cui la mancanza della determina ex art.120 bis cci; l'errata determinazione del valore di liquidazione che per tale domanda, come per quella iniziale sostituita, è erroneamente calcolato applicando una riduzione del 25% al prezzo di mercato degli immobili; la possibile violazione dell'art.120 quater, etc.).

La domanda iniziale, sostituita, deve intendersi rinunciata. In ogni caso, se così non fosse, essa sarebbe inammissibile per le ragioni evidenziate nel decreto ex art.47, co.4, qui da intendersi richiamato nella sua interezza, e sopra riproposte (in sintesi, non conformità del piano con assunzione al modello legale, piano con assunzione con riferita continuità diretta che maschera in realtà un concordato liquidatorio, con violazione dell'art.84, co.4 CCII).

### **III.- Presupposti per l'applicazione dell'art.121 CCII.**

La debitrice è un imprenditore commerciale non piccolo.

Inoltre, lo stato di insolvenza è conclamato, non riuscendo più la debitrice a far fronte in modo regolare al complessivo indebitamento, che ammonta ad oltre 36 milioni di euro alla data di presentazione della domanda di concordato con riserva di deposito della documentazione.

Lo stato d'insolvenza è pacificamente ammesso dalla debitrice e verificato dal commissario giudiziale.

Il bilancio al 31.12.2021 evidenzia l'esistenza di un patrimonio netto negativo per oltre sette milioni di euro (il patrimonio era già negativo per oltre tre milioni di euro al termine dell'esercizio 2019).

La situazione patrimoniale aggiornata al 31.12.2022 evidenzia un'ulteriore perdita d'esercizio per quasi ottocentomila euro, che si è ulteriormente aggravata nel primo semestre del 2023 arrivando quasi a un milione di euro.

Sussistono, pertanto, i presupposti ex art.121 CCII per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

#### **P.Q.M.**

visti gli artt.2, 7, 40, 41, 44, co.2, 47, co.4, 49, 121 CCII,

- dichiara inammissibile la domanda di regolazione della crisi alternativa alla soluzione liquidatoria;

- dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società (codice fiscale e p.iva ), società con sede legale in Viareggio, Via Michele Coppino, 433, avente ad oggetto: costruzione, ristrutturazione e vendita di immobili;

nomina Giudice Delegato il dr. Carmine Capozzi;

tenuto conto dei criteri di cui all'art.358, co.3 CCII, nomina curatore il dr. dell'ODCEC di Lucca (già commissario giudiziale);

ordina al debitore il deposito in Cancelleria entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art.2215 bis c.c., dei

libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art.39 CCII;

stabilisce il giorno 23-4-2024, ore 9:00, per l'esame dello stato passivo nell'Ufficio del Giudice Delegato;

assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione in Cancelleria delle domande di insinuazione.

Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt.155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp.att. cpc: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Visto l'art. 146 del D.P.R. 30/05/2002 n. 115, autorizza l'ammissione della procedura alla prenotazione a debito.

Dispone la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art.49, co.4 CCII a cura della Cancelleria, che procederà altresì alla formazione del fascicolo della procedura ai sensi dell'art.199 CCII".

Avverso la suddetta sentenza ha interposto reclamo ex artt. 51 e 52, nonché ex art. 47, comma 5, CCII chiedendo, in accoglimento del gravame, di sentir revocare la liquidazione giudiziale di essa pronunciata dal Tribunale di Lucca con sentenza emessa in data 3 ottobre 2023 e pubblicata in data 10 ottobre 2023 ed assumere i provvedimenti di cui all'art. 53, co. 4, CCII.

Si è costituita, resistendo all'avversario reclamo, la

a sua volta concludendo per il rigetto dell'avversario reclamo e la conferma dell'inammissibilità della proposta concordataria di col favore delle spese.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca non si è costituito, nonostante rituale notifica nei suoi confronti del reclamo e pedissequo decreto presidenziale. E' intervenuto nel procedimento di reclamo il Procuratore Generale presso questa Corte.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il primo motivo di reclamo viene denunciata violazione ed errata applicazione degli artt. 7, 40, 43, 47, 48 e 49 CCII, in combinato disposto con gli artt. 87, comma 3, e 90, comma 8, CCII, per avere, in sintesi, il Tribunale ritenuto infondatamente modificata in modo illegittimo la domanda di concordato in ragione della avvenuta, e comunque consentita, modifica della proposta e del piano.

Il motivo è infondato in ragione della sua irrilevanza.

Esso parte dalla considerazione secondo cui domanda, piano e proposta concordataria siano tra loro entità autonome e a sé stanti.

In verità, per quanto la domanda, come *petitum* processuale, sia soggetta ad una evidente sua rigidità (essa deve essere contenuta nel limite della richiesta di ammissione al concordato preventivo, nell'alternativa fra finalità liquidatoria o di continuità, e comunque come misura di soluzione della crisi d'impresa), la evidente strumentalità rispetto alla stessa del piano e della proposta impongono che la eventuale modifica di questi ultimi non possa assumere connotati così radicali da influire sulle effettive ragioni della prima, in maniera tale da determinarne la vera e propria sua innovazione.

A ciò non è di ostacolo la disciplina sulle proposte concorrenti (art. 90 CCII), la cui espressa previsione di modificabilità (comma 8) deve essere letta proprio in ragione del necessario giudizio comparativo fra le

medesime, né la disciplina di cui all'art. 87, comma 3, CCII, dalla cui analoga previsione, connotata dall'aggettivo "sostanziale", non può inferirsi la radicale modificabilità della domanda stessa.

La ragione del rilievo rappresentata dal Tribunale con il suo provvedimento interlocutorio ex art. 47, comma 4 prima parte, CCII dell'8.9.2023, è tuttavia data dall'esigenza di verificare l'effettiva sussistenza dei dichiarati requisiti di continuità su cui il Tribunale ha manifestato i suoi dubbi.

Con la sentenza qui impugnata il Tribunale ha ritenuto non avere la ricorrente, con la sua memoria 27-28.9.2023 ritenuta non autorizzata, fugato i dubbi a suo tempo sollevati e cioè che dietro la parvenza di un concordato ritenuto in continuità si annidassero sostanziali finalità liquidatorie.

Posto pertanto che il vero e proprio mutamento della domanda in senso stretto sussiste allorquando avviene il passaggio dall'una all'altra delle suddette finalità (come tipizzate dall'art. 84 CCII), ogni verifica circa il consentito ambito di modificabilità di proposta e piano risulta irrilevante in ragione del fatto che le evidenziate disfunzioni tipologiche che connotavano l'originaria domanda sono risultate nel tempo immutate, donde l'altrettale irrilevanza della rappresentata, dalla odierna reclamante, carenza di novità della domanda che, per il Tribunale, ha comunque mantenuto nell'evolversi del procedimento le sue sostanziali, ma non dichiarate, finalità liquidatorie.

Le considerazioni di cui sopra sono assorbenti dell'esame della questione strettamente procedimentale pur affrontata dal Tribunale e riproposta con lo stesso primo motivo di gravame dalla reclamante e cioè se la, pur formalmente non autorizzata ma comunque depositata,

memoria del 27-28.9.2023 sia al contrario da considerarsi ritualmente ammissibile in ragione del sopra citato art. 87, comma 3, CCII, e dell'irragionevolezza della mancata concessione del termine ex art. 47, comma 4 seconda parte, CCII alla luce del tenore del summenzionato provvedimento interlocutorio dell'8.9.2023.

Con il secondo motivo di reclamo viene mossa censura all'impugnata decisione per l'indicata erronea valutazione degli elementi di novità del piano e della proposta modificata; in particolare esponendosi essersi in presenza di domanda inevitabilmente unica e fondata sulla prospettazione di un piano e di una proposta postulati come idonei a definire la crisi, le cui modifiche, pur potenzialmente assai ampie, lascerebbero intatta la *causa petendi* ed afferirebbero pur sempre all'ambito consentito della *emendatio*.

Al riguardo viene sottolineato come

- la proposta modificata è stata strutturata sulle medesime consistenze patrimoniali di e sul perfezionamento dei medesimi contratti di vendita definitivi già calendarizzati anche nella proposta originaria, a servizio e beneficio del ceto creditorio e nel rispetto dei principi dell'*absolute priority rule*

- la proposta modificata ha conservato l'apporto di finanza esterna da parte di terzi per soddisfare i creditori prognosticamente incapienti (che sono rimasti tali, sia nella loro entità che nella loro classificazione, con marginali interventi specificativi e integrativi conseguenti ai rilievi del Tribunale)

- che quindi non è stata apportata alcuna (pur legittima) modifica sostanziale ma è semplicemente stata adattata l'originaria proposta (e piano) al nuovo scenario derivante dagli sviluppi delle trattative con **CP\_3** e dai rilievi critici del Tribunale; il tutto nel

rispetto del cono precettivo di cui all'art. 84, comma 2, CCII mediante sia la continuità diretta "soggettiva" che prevede, subordinatamente all'omologa, l'aumento di capitale da parte d'un terzo investitore sia mediante quella che prevede il trasferimento delle attività o la cessione delle partecipazioni al medesimo investitore, denominato assuntore.

Anche detto motivo, secondo questa Corte, è da considerarsi infondato in quanto privo di rilievo.

Ove pure voglia infatti ritenersi rispettato il principio di immutabilità della domanda (essendo stati mantenuti inalterati la tipologia prescelta e i mezzi diretti a consentire la realizzazione del relativo piano) deve osservarsi come, anche a seguito delle modificazioni, non risultano (circostanza che peraltro la reclamante non sembra contestare) superati i rilievi critici di merito articolatamente evidenziati dal Tribunale con il suo provvedimento interlocutorio dell'8.9.2023, ed in particolare:

- l'assuntore non acquisisce le attività immobiliari residue della società interessata, bensì le partecipazioni in quest'ultima, con la conseguenza che detta società (che espressamente nella proposta modificata non viene più ritenuta assuntore), creditore ipotecario per cessione del corrispondente titolo, rimarrà tale, ovvero creditore di e non si verificherà la parziale compensazione indicata nel ricorso, con i conseguenti effetti sulla affermata ricapitalizzazione sociale in dipendenza delle sopravvenienze ex art. 117 CCII; la modalità indicata nella modificata proposta, di partecipazione cioè esclusiva al deliberando aumento di capitale della società interessata, peraltro subordinato all'omologa, non risulta quindi in alcun modo risolutiva

- la modificata proposta aggrava - mediante la soppressione dell'espunzione dai creditori concorsuali dell'assuntore **CP\_3** e l'inserimento di quest'ultima in apposite due classi, sia come creditore ipotecario, sia come creditore chirografario al 10% - il passivo concordatario

- permane l'impegno - sia mediante la previsione della cessione delle esistenti partecipazioni nella società interessata, sia mediante la previsione di partecipazione al deliberando aumento di capitale riservato per effetto dell'esclusione del diritto di opzione - esclusivamente in termini di promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c. e quindi scevro da vincolo in qualche modo coercibile

- nulla viene ancora detto circa la carente indicazione delle azioni risarcitorie proponibili nell'ipotesi dell'alternativo (e necessariamente soggetto a comparazione) scenario dell'apertura della liquidazione giudiziale.

Nella proposta modificata viene espressamente esclusa la natura di assuntore di **CP\_3** in ragione del fatto che nel provvedimento interlocutorio dell'8.9.2023 del Tribunale l'assunzione viene considerata come elemento di cesura della invocata continuità. Osserva sul punto questa Corte come la prospettata cessazione della qualità di assuntore - qualità ritenuta, come detto, dal Tribunale non coerente con la invocata continuità - non è, come tale, elemento sufficiente a conferire bontà al piano ed alla proposta concordataria, difettando la prospettata modifica di idoneo elemento compensativo sotto l'aspetto economico-finanziario: l'indicato aumento di capitale è, come sopra esposto, subordinato all'omologazione del concordato; non vi è una formale, per quanto occorrer possa, dichiarazione di rinuncia al

diritto di opzione da parte degli attuali soci della società interessata; non vi è un miglioramento della situazione debitoria; non ultima considerazione, non sono indicate le fonti della provvista dell'operazione straordinaria (non risulta sul punto specificata la consistenza dell'ulteriore garanzia a carico di **CP\_3** di cui al § 2 della proposta modificata).

Deve infine osservarsi come la garanzia sussidiaria mediante vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. di su beni immobili di quest'ultima non risulta (vd. doc. 27 allegato all'originario ricorso) configurata come impegno proprio della proprietaria, bensì del solo assuntore : vi è infatti la sola dichiarazione "per adesione" da parte di in calce all'impegno assuntorio di dichiarazione che appare, per la sua genericità, insufficiente a costituire futura idonea garanzia. Tutto ciò a prescindere dalla considerazione che detto vincolo non appare idoneo, nulla essendo specificato in termini di eventuale immediata realizzabilità dei beni su cui verrebbe costituito, ad apprestare puntuale provvista finanziaria alla proclamata continuità ed altresì dalla considerazione che, in assenza di effettiva piena integrazione (cioè mediante operazione di vera e propria fusione fra **CP\_3** ed **Parte\_1** se non anche di altre società a comune partecipazione e in presenza degli altri presupposti di legge), ben difficilmente potrebbe configurarsi un effetto compensatorio intra-gruppo, continuando a costituire invece il permanere dell'alterità soggettiva ostacolo all'invocata continuità.

Assorbito l'esame della pur dedotta questione se, nell'ambito dello specifico procedimento unitario di cui all'art. 47 CCII, la facoltà ordinariamente prevista dall'art. 87, comma 3, CCII debba ritenersi o meno

oggettivamente ristretta alla luce del tenore testuale del comma 3 del suddetto art. 47 e delle finalità di ragionevole durata dello svolgimento di tale procedimento.

Il reclamo deve essere quindi respinto, non essendo stati peraltro articolati motivi di reclamo sui presupposti sostanziali dell'apertura della liquidazione giudiziale.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (valore indeterminabile di difficoltà media, esclusa la fase istruttoria e di trattazione).

Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei confronti della reclamante Parte\_1

**P.Q.M.**

**la Corte**

definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sul reclamo ex artt. 51 e 52, nonché ex art. 47, comma 5, CCII proposto da

avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 82 del 10 ottobre 2023,

**1. rigetta** il proposto reclamo;

**2. dichiara tenuta e condanna** a rifondere alla

le spese di lite della presente fase di reclamo che vengono liquidate in Euro 8.470,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge;

**3. dichiara** la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei confronti di

Così deciso in Firenze il 30 gennaio 2024.

Il Consigliere rel.est.

Il Presidente

